



SENT. N. 57/17
R. G. 6811/14
CRON. 119
REP.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli ex Pozzuoli, Avv. Giulia de Cristofaro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 6811/14 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danno riservata in decisione all'udienza del 12\10\2016, e vertente

TRA

██████████ nata a Napoli il ██████████, residente in Quarto alla via ██████████, eletta dom.to in San Giovanni a Teduccio al Corso San Giovanni a Teduccio 486 presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonaluto che lo rapp.ta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione introduttivo

ATTRICE

E

ENI SpA, C.F. 00484960588 con sede in Roma alla Piazza E. Mattei 1, in persona del l.r.p.t. ██████████ vice President General Counsel Italian Business, eletta dom.ta in Napoli alla via ██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████ e Avv. ██████████ che la rapp.tano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione notificato

CONVENUTA IN RICONVENZIONALE

NONCHE'

RETI COMMERCIALI Srl in persona del l.r.p.t. ██████████, P.Iva 06049931212, con sede in Napoli alla via ██████████, rapp.ta e difesa dall'Avv. ██████████ presso il cui studio eletta domicilio in Napoli alla piazzetta Matilde serao 7

CONVENUTA CHIAMATA IN CAUSA

NONCHE'

DITTA ██████████ corrente in Napoli alla via ██████████, in persona del l.r.p.t. ██████████

CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE

NRG 6811/14

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Giulia de Cristofaro



CONCLUSIONI

Come da comparse in atti ed atti di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione introduttivo l'attore conveniva LA Eni Spa sulla seguente premessa: aveva in corso contratto di fornitura per la energia elettrica con il gestore Edison; improvvisamente e senza avere sottoscritto alcun contratto di fornitura essa si ritrovava ad essere cliente ENI Spa; non volendo subire la modifica contrattuale, non avendola richiesta, non aveva provveduto a pagare le fatture inviate; conosceva la firma sul contratto precisando di avere provveduto ad inoltrare denuncia ai Carabinieri; chiedeva la condanna della convenuta allo storno delle fatture delle quali il gestore chiedeva il pagamento e la condanna al risarcimento del danno, quantificando le somme richieste in € 1.000,00 nei limiti pertanto del giudizio di equità.

La causa veniva assegnata al Giudice di Pace dott. Di Donna, poi scardinata dallo stesso ed assegnata al Giudice di Pace Rondinella innanzi al quale si costituiva la Eni Spa eccependo la incompetenza per valore dell'Ufficio del Giudice di Pace per essere il valore della causa indeterminato attenendo alla validità ed esistenza di un contratto di fornitura; contestava la propria responsabilità per non avere direttamente procurato il contratto di fornitura, ma per avervi provveduto la Reti Commerciali Srl, che chiedeva di chiamare in causa anche per essere manlevata; precisava che aveva agevolato il rientro in Edison della attrice ma che in ogni caso aveva diritto al pagamento della fornitura di cui la attrice aveva usufruito; precisava pertanto che a seguito di lettura stimata residuava un importo a carico della attrice in € 447,07 emergendo una ipotesi di cd. Ingiustificato arricchimento e chiedeva in riconvenzionale la condanna della attrice al pagamento delle somme per la fornitura ricevuta. Il Giudice di Pace autorizzava la chiamata in causa della Reti Commerciali Srl, che si costituiva eccependo la incompetenza per valore del Giudice di Pace; contestando la



propria responsabilità addebitandola al sub-agente Ditta [REDACTED], che chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa; contestava poi la insorgenza dei danni come lamentati. Il Giudice di Pace designato autorizzava la chiamata in causa della ditta [REDACTED], che restava contumace. Essendo la causa documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione. La causa veniva poi scardinata dal precedente giudicante ed assegnata all'odierno per la udienza del 12.10.2016, che la tratteneva a sentenza per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va in primo luogo dichiarata la contumacia della Ditta [REDACTED], che non si è costituita nonostante la corretta chiamata in acusa.

Ne merito si rileva. Il fatto che ha dato origine alla vicenda non è disconosciuto dalle parti in causa. La stessa Eni ha riconosciuto in via stragiudiziale la mancanza di valido rapporto contrattuale, ed ha provveduto a stornare le somme non dovute, agevolando il rientro della attrice in forza al vecchio gestore. Ne consegue la competenza di questo Giudice di Pace non essendo in contestazione la validità del contratto, riconosciuto non valido dalla stessa convenuta, ma la legittimità della richiesta di pagamento delle somme, e la fondatezza della richiesta di condanna al risarcimento del danno.

Rileva questo giudice che, mentre da un lato è censurabile il comportamento della convenuta che si è avvalsa di operatori non qualificati per procacciare clienti alla propria rete di distribuzione, obbligando la attrice ad una serie di adempimenti contestazioni e disconoscimenti, purtuttavia va rilevato che avendo la attrice goduto della fornitura di energia elettrica e gas nell'immobile di sua proprietà anche se solo per un periodo limitato, la stessa è tenuta a pagare un corrispettivo per la fornitura, seppure conteggiato al costo del gestore precedente il cambio di somministrante. Ne consegue che entrambe le parti hanno in parte da fare valere le proprie ragioni. Purtuttavia nonostante la controversia in atto la



convenuta ha conferito mandato ad una società di riscossione di recuperare il credito minacciando azioni legali, e pertanto ha costretto la attrice ad adire questa giustizia per fare valere le proprie ragioni.

Ritiene pertanto questo giudice, decidendo secondo equità, di accogliere per quanto di ragione la domanda attorea, dichiarando non dovute le somme di cui la Eni Spa ha richiesto il pagamento, in quanto parzialmente compensate con il danno subito dalla attrice, e condannando la Eni Spa al pagamento della ulteriore somma di € 100,00 a titolo risarcitorio. In accoglimento della domanda di garanzia avanzata nel presente giudizio, condanna la Reti Commerciale srl a manlevare la Eni Spa delle somme di cui alla presente sentenza (€ 447,07 oltre € 100,00). Rigetta la domanda di manleva nei confronti della Ditta [REDACTED] non essendoci prova che il contratto de quo sia stato procacciato proprio dalla detta ditta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli ex Pozzuoli, così provvede nel giudizio nrg 6811/2014 tra [REDACTED] c/ ENI Spa - Reti Commerciali Srl - [REDACTED]

- 1) dichiara la contumacia della Ditta [REDACTED];
- 2) accoglie per quanto di ragione la domanda introduttiva, e per lo effetto
- 3) dichiara non dovute le somme richieste dalla Eni Spa in € 447,07;
- 4) condanna Eni Spa al pagamento in favore della attrice della ulteriore somma di € 100,00 a titolo risarcitorio;
- 5) condanna parte convenuta ENI SpA al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'attore che liquida in complessive € 350,00 di cui € 100,00 per spese ed € 250,00 per competenze professionali, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione delle sopraindicate spese in favore dell'Avv. Carmela Bonaiuto dichiaratasi antistataria;



6) In accoglimento della domanda di manleva dell'Eni, condanna la reti Commerciali Sri a rimborsare alla Eni Spa la somma di € 547,07, oltre alle spese legali di cui al punto 5;

7) rigetta la domanda di manleva avanzata dalla reti Commerciali Sri nei confronti della Ditta [REDACTED];

8) sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Pozzuoli il 8 febbraio 2017

IL CANCELLIERE
Emanuela Chierichetti

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Giulia de Cristoforo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, il 14 FEB. 2017



IL CANCELLIERE
Emanuela Chierichetti